



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Penale



m\_dg.DAG.08/07/2008.0091233.U

*Ai PRESIDENTI  
delle Corti di Appello  
LORO SEDI*

*Ai PROCURATORI GENERALI  
della REPUBBLICA presso  
le Corti di Appello  
LORO SEDI*

*e, p.c. :*

*Al PRIMO PRESIDENTE  
della Corte di Cassazione  
R O M A*

*Al PRESIDENTE AGGIUNTO  
della Corte di Cassazione  
R O M A*

*Al PROCURATORE GENERALE  
presso la Corte di Cassazione  
R O M A*

|                      |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|
| e, p.c. :            |             |             |
| N. 11000 9-7-08      |             |             |
| PROCURATORE GENERALE | CO          | CAPO        |
| PROCURATORE GENERALE | PROCURATORE | PROCURATORE |
| PROCURATORE          | PROCURATORE | PROCURATORE |

**OGGETTO:** *Circolare agli Uffici giudiziari in materia di formazione e tenuta dei fascicoli processuali da trasmettere alla Corte di Cassazione.*

*Con riferimento alle modalità di formazione e tenuta dei fascicoli processuali da trasmettere alla Corte di Cassazione, nel richiamare la precedente circolare N. 264-CM-03 del 06/02/2001 di questa Direzione generale appare opportuno dettare specifiche disposizioni in materia di indicazioni da apporre sui fascicoli trasmessi alla Corte di Cassazione, sia con*

*riferimento alla cognizione in materia cautelare, sia con riferimento alle altre attribuzioni ad essa riservate.*

*A questo proposito, il Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, con nota del 19 giugno 2008 inviata a questo Ministero della Giustizia, ha rilevato che: "molti fascicoli processuali, che provengono dai vari uffici di merito, sono tenuti in modo non conforme alle disposizioni regolamentari vigenti in materia e risultano spesso privi delle indicazioni indispensabili ai fini del relativo esame preliminare; il che determina, accanto ad evidenti difficoltà di organizzazione del lavoro, anche un dispendio di tempo e di energia."*

*Tanto premesso, risulta evidente che le disposizioni in materia di tenuta dei fascicoli dettate in via generale dal D.M. 30 settembre 1989, n.334 e successive modificazioni, non sembrano più idonee ad assicurare la fruibilità della attività preliminare alla fissazione dei ricorsi ed alla formazione dei ruoli d'udienza da parte della Corte di Cassazione, attività funzionale alla spedita ed efficiente trattazione dei ricorsi ed, in ultima analisi, alla ragionevole durata dei medesimi.*

*Ferma restando la necessità di un intervento normativo sulle fonti secondarie, ed in particolare la modifica dell'art.3 del D.M. 334/1989, intervento già proposto nelle sedi competenti, ritiene questa Direzione generale che nelle more, al fine di assicurare il buon andamento del lavoro della Corte di Cassazione, in uno con la celerità nella fissazione e trattazione dei ricorsi, gli Uffici giudiziari nel trasmettere i fascicoli alla Corte di Cassazione dovranno assicurare che sulla copertina dei medesimi sia indicato, oltre a quanto previsto in via generale dall'art.3 del D.M. 30 settembre 1989, n.334:*

- 1. l'indicazione della data di prescrizione dei reati, con riferimento anche alle eventuali cause di sospensione ed interruzione del corso della prescrizione. Sul punto, la presente circolare trova un precedente nelle circolari n.371 dell'11 luglio 1960 e n.559 del 25 agosto 1996 con le quali questa Direzione generale aveva richiamato l'attenzione di tutti gli Uffici giudiziari e requirenti sulla opportuna annotazione in tutti i fascicoli processuali della data di prescrizione dei reati oggetto del procedimento penale.*
- 2. nel caso di procedimento con imputati detenuti, l'indicazione dei termini di durata della custodia cautelare, con l'indicazione del pertinente termine di fase e del termine complessivo ex art.303 c.p.p., nonché delle eventuali proroghe o sospensioni dei termini medesimi; l'indicazione della data di arresto, del fermo o comunque della*

- data di esecuzione della misura cautelare. L'indicazione è indispensabile per dare concreta attuazione alla disposizione dell'art.132 bis disp.att. c.p.p., laddove si prevede che nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità assoluta alla trattazione dei processi quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare.*
- 3. l'attestazione dei dati necessari per la verifica delle tempestività del ricorso. A questo proposito dovrà essere specificata, sulla copertina del fascicolo od in calce al provvedimento, la data di avvenuta notificazione del provvedimento impugnato nei confronti della parte impugnante. L'indicazione risulta indispensabile per dare concreta attuazione alla disposizione dell'art.610 comma 1 c.p.p..*
  - 4. l'indicazione, chiara e precisa, delle imputazioni contestate, come accertate e qualificate, con la data della commissione del reato, e precisazione delle eventuali modifiche della imputazione intervenute nel corso del processo.*

*Per quanto riguarda i ricorsi in tema di misure cautelari, personali o reali, si sottolinea la necessità che venga sempre allegata al fascicolo l'ordinanza applicativa della misura cautelare, con l'indicazione del reato o dei reati per i quali si procede, nonché dello stato della cautela in atto al momento della trasmissione del fascicolo.*

*I Sigg. Presidenti delle Corti di Appello sono pregati di portare a conoscenza di tutti gli uffici giudiziari dei rispettivi distretti la presente circolare e di assicurare la scrupolosa osservanza della stessa.*

*Il Direttore Generale della Giustizia Penale*  
*Antonio LAUDATI*

